



*Ministero dell'Economia e delle
Finanze*

UFFICIO LEGISLATIVO - FINANZE

**Al Dipartimento delle Politiche
Europee**

Largo Chigi, 19- Roma

**OGGETTO: COM (2021) 28 final. Richiesta di Relazione (art. 6 legge n. 234/2012).
Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO recante modifica del
regolamento (UE) n. 389/2012 relativo alla cooperazione amministrativa in
materia di accise per quanto concerne il contenuto dei registri elettronici.**

Con riferimento all'oggetto, si trasmette il format, debitamente compilato, contenente la relazione sulla proposta di regolamento europeo.

**IL CAPO DELL'UFFICIO LEGISLATIVO
(documento firmato digitalmente)**

Relazione
ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 234

Oggetto dell'atto:

Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO recante modifica del regolamento (UE) n. 389/2012 relativo alla cooperazione amministrativa in materia di accise per quanto concerne il contenuto dei registri elettronici

- **Codice della proposta:** COM(2021) 28 final
- **Codice interistituzionale** 2021/0015(CNS)
- **Amministrazione con competenza prevalente:** Ministero dell'Economia e delle Finanze

Premessa: finalità e contesto

Il regolamento (UE) n. 389/2012 del Consiglio stabilisce la base giuridica per la cooperazione amministrativa fra gli Stati membri.

La presente proposta di modifica del regolamento si pone come necessario corollario alla direttiva 2020/262/UE del Consiglio, con la quale si è provveduto alla rifusione del testo della Direttiva n. 2008/118/CE relativa al regime generale delle accise.

Al fine di semplificare il controllo dei movimenti dei prodotti sottoposti ad accisa immessi in consumo nel territorio di uno Stato membro e spediti verso il territorio di un altro Stato membro al fine di esservi consegnati per scopi commerciali nonché di garantire il corretto funzionamento del mercato interno, la Dir. n. 2020/262 prevede che il sistema informatizzato attualmente impiegato per la circolazione dei prodotti sottoposti ad accisa in regime di sospensione dall'accisa venga esteso alla circolazione dei prodotti sottoposti ad accisa immessi in consumo nel territorio di uno Stato membro e spediti verso il territorio di un altro Stato membro al fine di esservi consegnati per scopi finalità commerciali.

In tale ottica vengono individuate due nuove figure, operanti nelle movimentazioni di prodotti sottoposti ad accisa immessi in consumo nel territorio di uno Stato membro e spediti verso il territorio di un altro Stato membro al fine di esservi consegnati per scopi commerciali, di cui viene fornita una definizione all'art. 3 della Dir. 2020/262.

In particolare, nel predetto articolo:

- *al punto 10) viene definito lo "speditore certificato", ossia la persona fisica o giuridica registrata presso le autorità competenti dello Stato membro di spedizione al fine di spedire, nell'esercizio della sua attività, prodotti sottoposti ad accisa immessi in consumo nel territorio di uno Stato membro e successivamente trasportati verso il territorio di un altro Stato membro;*
- *al punto 13) viene definito il "destinatario certificato", ossia la persona fisica o giuridica registrata presso le autorità competenti dello Stato membro di spedizione al fine di ricevere, nell'esercizio della sua attività, prodotti sottoposti ad accisa immessi in consumo nel territorio di uno Stato membro e successivamente trasportati verso il territorio di un altro Stato membro.*

Inoltre, nel Capo V (recante "Circolazione e tassazione dei prodotti sottoposti ad accisa dopo l'immissione in consumo") è stata inserita la Sezione 2 che disciplina la "Procedura da seguire per i movimenti di prodotti"

sottoposti ad accisa immessi in consumo nel territorio di uno stato membro e trasportati verso il territorio di un altro Stato Membro per esservi consegnati per scopi commerciali”.

Secondo l'art. 35, par. 1, della Dir. n. 2020/262, la circolazione di prodotti sottoposti ad accisa già immessi in consumo nel territorio di uno Stato membro e successivamente trasportati, per scopi commerciali, verso il territorio di un altro Stato membro è considerata conforme alle previsioni della direttiva medesima soltanto se ha luogo sotto la scorta di un documento amministrativo elettronico semplificato.

Il corretto funzionamento del sistema informatizzato richiede che in relazione agli speditori certificati e ai destinatari certificati, che movimentano prodotti soggetti ad accisa solo occasionalmente, siano inserite nel registro degli operatori economici contenuto nella banca dati elettronica che ciascuno Stato Membro deve gestire ai sensi dell'art. 19 del Regolamento (UE) n. 389/2012 del Consiglio relativo alla cooperazione amministrativa in materia di accise alcune ulteriori informazioni.

Tali informazioni riguardano la quantità di prodotti, l'identità dell'operatore economico alla conclusione della circolazione dei prodotti e la durata della certificazione temporanea.

A. Rispetto dei principi dell'ordinamento europeo

1. Rispetto del principio di attribuzione, con particolare riguardo alla correttezza della base giuridica

La base giuridica della presente proposta è rappresentata dall'articolo 113 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea in base al quale il Consiglio, deliberando all'unanimità secondo la procedura legislativa speciale, e previa consultazione del Parlamento europeo e del Comitato economico e sociale, ad adottare le disposizioni che riguardano l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri nel settore dell'imposizione indiretta.

Il principio di attribuzione di cui all'articolo 5, paragrafo 3, del Trattato dell'Unione Europea risulta quindi rispettato agendo l'Unione in virtù del principio di sussidiarietà nei settori che non sono di sua competenza esclusiva soltanto se e in quanto gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri né a livello centrale né a livello regionale e locale ma possono, a motivo della portata o degli effetti dell'azione in questione, essere meglio conseguiti a livello di Unione.

2. Rispetto del principio di sussidiarietà

La proposta è conforme al principio di sussidiarietà, di cui all'articolo 5, paragrafo 3, del TUE in virtù del quale l'Unione può intervenire soltanto se gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere conseguiti in misura sufficiente dai soli Stati membri, ma possono, a motivo della portata o degli effetti delle azioni in questione, essere conseguiti meglio a livello unionale. Le procedure nazionali di registrazione in vigore variano ampiamente e non sarebbero idonee a fungere da base per l'automazione di tali procedure.

3. Rispetto del principio di proporzionalità

La proposta è conforme al principio di proporzionalità di cui all'articolo 5, paragrafo 4, del TUE in virtù del quale il contenuto e la forma dell'azione dell'Unione si limitano a quanto necessario per il conseguimento degli obiettivi dei Trattati. In particolare, la proposta di modifica non va al di là di quanto necessario per affrontare i problemi individuati e conseguire così gli obiettivi, sanciti dal trattato, di un corretto ed efficace funzionamento del mercato interno.

La sua finalità è unicamente quella di introdurre degli obblighi per gli Stati membri con riguardo agli operatori economici che movimentano prodotti ai sensi del capo V, sezione 2, della direttiva (EU) 2020/262 del Consiglio. In assenza di tale proposta non sarebbe possibile un'automazione integrale dei movimenti dei prodotti

immessi in consumo nel territorio di uno Stato membro e successivamente trasportati verso il territorio di un altro Stato membro per scopi commerciali.

B. Valutazione complessiva del progetto e delle sue prospettive negoziali

1. Valutazione del progetto e urgenza

La proposta è necessario corredo della Dir. 2020/262 (UE) per definire le informazioni che gli Stati membri devono inserire nei registri della banca dati elettronica in relazione agli speditori certificati e ai destinatari certificati che movimentano prodotti soggetti ad accisa solo occasionalmente, in modo da poter garantire il corretto funzionamento del sistema informatizzato e la registrazione di dati completi ed aggiornati su tali operatori.

2. Conformità del progetto all'interesse nazionale

La modifica al regolamento (UE) n. 389/2012 è conforme all'interesse nazionale in relazione alla necessità di acquisire determinate informazioni relative agli speditori certificati e ai destinatari certificati che movimentano solo occasionalmente prodotti soggetti ad accisa.

3. Prospettive negoziali ed eventuali modifiche ritenute necessarie od opportune

Le prospettive negoziali non presentano criticità considerato il contesto in cui la proposta si va ad inserire.

C. Valutazione d'impatto

1. Impatto finanziario

L'amministrazione procederà alle attività conseguenti all'adozione del regolamento con le risorse umane e strumentali previste a legislazione vigente.

2. Effetti sull'ordinamento nazionale

Dall'adozione del regolamento non discendono adeguamenti della normativa nazionale fermo restando che per effetto del recepimento della direttiva 2020/262/UE le figure dello speditore certificato e del destinatario certificato che movimentano solo occasionalmente prodotti soggetti ad accisa dovranno essere inserite nella disciplina nazionale di riferimento (decreto legislativo n. 504/1995).

3. Effetti sulle competenze regionali e delle autonomie locali

La proposta non incide sulle competenze regionali e delle autonomie locali.

4. Effetti sull'organizzazione della pubblica amministrazione

L'adozione del regolamento comporterà l'implementazione delle funzionalità del registro degli operatori economici.

5. Effetti sulle attività dei cittadini e delle imprese

La proposta non ha effetti diretti sulle attività dei cittadini.

Altro

--